

N. 1063-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE **ALMIRANTE**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

nella seduta del 4 marzo 1964

Norme per il personale delle Regioni

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che giunge al vostro esame in Aula è molto diverso dal testo che è stato presentato dal Governo all'esame della Commissione Affari costituzionali. Si trattava, secondo gli intendimenti del Governo, di una leggina-stralcio, relativa soltanto alle norme per il comando dei funzionari dello Stato e degli Enti locali necessari al primo funzionamento delle Regioni. Si tratta ora di una legge-quadro relativa alle norme per l'assunzione e l'inquadramento del personale re-

gionale; mentre le norme in precedenza presentate dal Governo sono diventate la parte transitoria del disegno di legge.

Avendo noi stessi proposto, in Commissione, una impostazione di tal genere del problema, non possiamo non compiacerci per la decisione presa dalla Commissione stessa; pur rilevando subito che, a prescindere dalle nostre impostazioni di principio contro la istituzione delle Regioni, questo disegno di legge è, nel merito, degno di larghe censure.

* * *

I problemi di fondo che debbono essere esaminati, sia pure in sintesi, in questa relazione, sono i seguenti:

norme costituzionali relative all'ordinamento degli uffici e al personale delle Regioni, e modi di loro attuazione;

trasferimento del personale dello Stato alle Regioni;

ruoli organici regionali;

stato giuridico e trattamento economico del personale regionale;

inquadramento del personale comandato;

norme transitorie per la prima assunzione del personale delle Regioni.

* * *

La interpretazione del testo costituzionale in ordine ai problemi relativi alla assunzione e all'inquadramento del personale regionale, è meno semplice di quanto potrebbe sembrare; anche perché, come al solito, il testo delle norme del titolo quinto della Costituzione che a tale oggetto si riferiscono, non costituisce davvero un modello di chiarezza.

Vediamo comunque di precisare i principi che non possono essere oggetto di contestazioni, nella interpretazione della Costituzione. Essi ci sembrano i seguenti:

a) l'ordinamento degli Uffici delle Regioni (oggetto indicato all'articolo 117 della Costituzione) è competenza legislativa «concorrente» delle Regioni. Ciò significa, senza ombra di dubbio, anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 62 del 10 febbraio 1953, che la regione non può legiferare in materia di uffici, e non può quindi ordinare i propri uffici, prima che lo Stato abbia emanato una sua legge-cornice al riguardo, contenente i principi generali entro cui la regione potrà a sua volta legiferare;

b) lo stato giuridico ed economico del personale delle regioni è cosa diversa, anche costituzionalmente parlando, dall'ordinamento degli uffici. L'Assemblea costituente ha voluto che l'ordinamento degli uffici sia regolato con il meccanismo previsto dall'articolo 117; ha invece esplicitamente escluso che tale meccanismo possa valere anche per le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale. Infatti, essendo stato proposto in Assemblea che all'articolo 117 fosse menzionata anche la compe-

tenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale, l'emendamento al riguardo fu bocciato e fu precisato dal Presidente della commissione dei 75 che non si riteneva possibile il deferimento alla competenza legislativa regionale di tale materia; in quanto lo stato giuridico ed economico del personale degli uffici regionali deve essere uniforme e non può prestarsi a sperequazioni di sorta.

Se questo è vero, una sola conseguenza può derivarne; e cioè che lo stato giuridico ed economico del personale regionale deve essere regolato con norma uniforme dal Parlamento della Repubblica. Se infatti lo si regolasse, come qualcuno vorrebbe, attraverso gli statuti regionali, ci si potrebbe facilmente trovare dinanzi a norme molto diverse, Regione per Regione, in rapporto con il trattamento economico e giuridico del personale;

c) il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, e il correlativo passaggio del personale statale alle Regioni, deve avvenire con legge, ai sensi della disposizione transitoria ottava della Costituzione.

Da tali considerazioni sul testo costituzionale, derivano alcune importanti conseguenze in ordine a questo disegno di legge.

In primo luogo, bisogna osservare che il Governo e la maggioranza non hanno previsto alcuna norma relativa all'ordinamento degli uffici della Regione. Come Governo e maggioranza suppongano di poter costituire e fare funzionare le Regioni a statuto ordinario, senza far fronte alla esigenza di promulgare la legge-quadro sull'ordinamento degli uffici, è veramente un mistero.

È vero che lo Stato italiano naviga da venti anni senza che esista la legge per le attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri; è anche vero però che lo Stato può funzionare sulla base di una tradizione consolidata. Ma le Regioni sono istituti nuovi, sono in qualche modo istituti sperimentali; ed è davvero strano che si ritenga di poterle mettere in piedi in questo modo.

In Commissione da parte della stessa maggioranza è stato auspicato che il Governo presenti al più presto un disegno di legge per l'ordinamento degli uffici regionali. Tale auspicio, se è apprezzabile come indizio di buona volontà, non è tuttavia sufficiente a colmare il vuoto che in questa sede si avverte. Sta dunque di fatto che si vorrebbe procedere alla approvazione delle norme sull'inqua-

drammento, provvisorio e definitivo, del personale dipendente dalle Regioni; senza neppure sapere come dovranno essere organizzati gli uffici regionali. Peggio ancora: si vuole dare vita, in breve tempo, alle Regioni; ma dopo sedici anni il Governo non è ancora in grado, fino a questo momento, di far conoscere i propri orientamenti in merito agli uffici delle Regioni, cioè ad una delle premesse fondamentali, indispensabili per mettere in piedi l'istituto regionale.

Bisogna inoltre rilevare che, volendo attuare l'articolo 117 della Costituzione in ordine alla assunzione e all'inquadramento e allo stato giuridico ed economico del personale regionale, Governo e maggioranza hanno male interpretato il testo costituzionale; in quanto, come abbiamo già osservato, l'Assemblea costituente volle esplicitamente escludere che si trattasse di materia regolabile con leggi regionali e con il sistema delle leggi-cornice.

Che si può fare, allora? Bisogna regolare la materia con legge nazionale; il che vuol dire che tutta questa parte del disegno di legge in esame può essere inficiata di incostituzionalità.

Dobbiamo infine osservare, ai sensi della ottava disposizione transitoria della Costituzione, che bisognerà attendere le leggi relative al passaggio delle funzioni dello Stato alle Regioni; prima di poter disporre con legge regionale i ruoli organici relativi.

In conclusione, questo disegno di legge è costituzionalmente carente, perché manca ogni norma circa l'ordinamento degli uffici; ed è viziato di incostituzionalità perché affida alla legislazione regionale, previa legge-quadro della Repubblica (che per questa parte è la legge in esame), la potestà di regolare la materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale: una materia che può essere regolata soltanto con legge della Repubblica.

* * *

Assai complesse, anzi macchinose, sono le norme relative, in questo disegno di legge, alla formazione graduale dei ruoli regionali.

La gradualità è, infatti, così regolata dal meccanismo della legge:

1°) lo Stato passa con singole leggi della Repubblica (norma transitoria ottava) le funzioni statali alle Regioni, materia per materia; e trasferisce contemporaneamente il personale dallo Stato alle Regioni;

2°) entro un anno dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la regione delega le funzioni stesse agli Enti locali minori;

3°) la Regione determina con legge i propri ruoli organici; e per farlo deve ovviamente attendere di aver delegato le proprie funzioni agli Enti locali minori;

4°) la Regione deve attendere altresì, per poter formare gli organici, il passaggio di personale dallo Stato;

5°) entro un anno dalla formazione dei ruoli organici, la Regione provvede all'inquadramento del personale comandato per il primo funzionamento degli uffici.

Le conseguenze di tutte queste disposizioni sono piuttosto curiose. Infatti, la Regione non può formare gli organici se non sa quali funzioni le vengono delegate dallo Stato, e quali funzioni deve essa stessa delegare agli Enti locali minori; ma la Regione forma gli organici prima che lo Stato le passi funzioni e funzionari, tanto che il disegno di legge dice (art. 2) che i ruoli del personale regionale vengono « modificati » con legge della Regione a mano a mano che passano le funzioni dallo Stato alla Regione. Ma siccome la Regione delega le funzioni amministrative agli Enti locali minori entro un anno dal passaggio delle funzioni e dei funzionari statali, non si comprende assolutamente come i funzionari statali possano essere immessi nei ruoli regionali prima della delega della Regione agli Enti locali minori; dato che prima di tale delega i ruoli regionali non dovrebbero essere costituiti.

Si presentano dunque i seguenti interrogativi, cui non ci sembra proprio che questo disegno di legge risponda:

a) i ruoli organici regionali vengono costituiti per legge prima o dopo il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni?

b) se vengono costituiti prima, con quale criterio possono essere formati, visto che le Regioni non sono ancora in grado di conoscere quali funzioni dovranno assolvere e di quale personale potranno disporre?

c) se vengono costituiti dopo, come mai il disegno di legge dice che i ruoli regionali vengono modificati con il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni?

d) quando ha luogo, in rapporto alla formazione dei ruoli regionali, la delega di funzioni dalle regioni alle province e ai comuni?

e) dovrebbe verificarsi prima la delega e poi la formazione dei ruoli regionali, se-

condo logica; ma poichè si è visto che la delega consegue al passaggio delle funzioni statali alle Regioni, e poichè si è anche visto che i ruoli dovrebbero essere formati prima del passaggio delle funzioni statali alle Regioni, la delega dovrebbe essere il terzo tempo, cioè la Regione dovrebbe delegare le proprie funzioni dopo avere costituito i propri ruoli senza tenere conto della delega. È logico tutto ciò?

Vogliamo sperare che queste semplici considerazioni servano a convincere la maggioranza che andando appresso ad ogni costo ai socialisti, che a loro volta vanno appresso ad ogni costo ai comunisti, si rischia di fare pessime leggi su argomenti della massima importanza.

* * *

Quanto allo stato giuridico ed economico del personale regionale (articolo 3 del disegno di legge), abbiamo già osservato che esso non può essere regolato da una legge-cornice della Repubblica e poi dalla legislazione regionale.

Reiterata la nostra riserva di incostituzionalità su questo punto, rileviamo nel merito che la norma è assai mal congegnata. Cosa significa il dire che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale debbono « uniformarsi » ai principi generali del pubblico impiego? Esistono davvero, nella selva selvaggia delle disposizioni di legge sul pubblico impiego, questi « principi generali » cui fare esatto riferimento? Come ci si potrà uniformare a quello che non solo non è uniforme, ma si presenta con i contorni sfaccettati dell'incerto, del contraddittorio, o addirittura del caotico?

E c'è chi crede alla efficacia della norma successiva, quella che stabilisce il divieto di assunzione del personale non di ruolo?

Abbiamo tutti delle pesanti esperienze al riguardo; non solo nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, ma anche nell'ambito stesso dello Stato.

* * *

Circa il personale comandato, dobbiamo fare un grave rilievo.

Tale personale, che viene comandato per il primo impianto delle Regioni, ma che entro due anni dal comando viene immesso in ruolo, è composto da due categorie: personale dello Stato, di amministrazioni tanto perife-

riche quanto centrali; personale degli Enti locali messo a disposizione delle Regioni.

A nostro avviso, in questo modo si passa facilmente dal concetto di decentramento amministrativo a quello di accentramento rigido regionale.

Come è noto, la Costituzione stabilisce che le Regioni esercitino di norma le loro funzioni amministrative delegandole alle province e ai comuni. È una norma di grande importanza, dalla cui applicazione potrà derivare in gran parte la vera struttura della Regione. Se la norma verrà applicata, un qualche decentramento amministrativo si verificherà. Se la norma verrà disattesa, anche in parte, le regioni diventeranno strumenti di accentramento feroce, e non certo di decentramento; come è già avvenuto per le regioni a statuto speciale, accusate *in loco* dai comunisti di accentrare, proprio perché pretendono di dominare in pieno la situazione degli Enti locali minori.

Nel momento stesso in cui si vuole e si deve decentrare, affidando alle province e ai comuni le funzioni amministrative delegate dalle Regioni, affidando cioè alle province e ai comuni nuovi e importantissimi compiti, come si può pensare di ridurre il personale delle province e dei comuni in favore di quello delle Regioni?

* * *

Ma l'opinione pubblica vuole sapere soprattutto una cosa: se attraverso questa legge il Governo e la maggioranza siano riusciti ad offrire garanzie circa il pericolo, forse il più grave di tutti, della elefantiasi burocratica della Regione.

Rispondiamo che il Governo e la maggioranza hanno voluto dare prova, in merito, di un singolare ottimismo. È difficile dire se si tratti di ottimismo propagandistico, oppure se si tratti di speranze e previsioni non del tutto infondate. Ci limitiamo ad osservare che, qualora il disegno di legge dovesse essere approvato dal Parlamento negli esatti termini in cui è stato presentato al vostro esame, onorevoli colleghi, dalla Commissione affari costituzionali e le cifre relative al personale regionale, di primo impianto e di sistemazione definitiva in ruolo, dovessero essere contenute in limiti così modesti; ci limitiamo ad osservare che anche in tal caso non esisterebbe alcuna effettiva garanzia circa la possibilità di evitare la elefantiasi burocratica regionale.

Infatti, esisterebbero almeno due scappatoie, per quelle Giunte regionali, per quei Consigli regionali che volessero eludere la lettera e lo spirito della legge. Della prima abbiamo già fatto cenno, quando abbiamo affermato che i ben noti espedienti, relativi alla assunzione di personale *extra-legem*, anzi *contra-legem*, potranno essere tranquillamente adottati dalle Regioni. Ben noti, perché la esperienza non è certo tranquillizzante, in proposito; e soprattutto perché il cattivo esempio viene dall'alto. Così come tutti i Governi di questo dopoguerra hanno tranquillamente eluso le severe leggi-catenaccio circa il divieto di assumere personale senza concorso e per chiamata diretta; allo stesso modo, e forse con maggiore facilità, le Giunte regionali potranno, facendo di volta in volta riferimento ad esigenze straordinarie, gonfiare i ruoli effettivi delle rispettive burocrazie. A tal fine la ristrettezza delle cifre contenute in questo disegno di legge potrà addirittura giocare, in senso negativo, inducendo e quasi costringendo le Regioni a fare degli strappi a quella che vorrebbe essere una severissima regola.

C'è poi un'altra scappatoia, ancora più agevole. Ci sono gli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, gli Enti che la Regione può costituire ai sensi del dettato costituzionale e della legge sul funzionamento degli organi regionali. State certi che le assunzioni che le Giunte regionali non riusciranno a fare in via diretta, le stesse Giunte provvederanno a fare in via indiretta, tramite gli Enti. State certi che se con il personale di ruolo le regioni riterranno di non potere effettuare un determinato servizio loro demandato per legge, le Regioni stesse si affretteranno a costituire l'immancabile Ente e ad impinguarlo di personale. Il regionalismo ha dimostrato di essere alla base un fatto clientelare nelle Regioni a statuto speciale, e soprattutto in alcune, cioè in quelle in cui la pressione della manodopera disoccupata si è fatta e si fa maggiormente sentire. È veramente assurdo pensare che quello che è accaduto in Sicilia e in Sardegna non accada in Calabria e in Lucania; ma è anche assurdo pensare che, per diversi motivi, ma sempre in omaggio al clientelismo politico, il Piemonte o la Lombardia o la Liguria facciano eccezione alla regola, il giorno in cui i partiti dominanti abbiano la bella occasione di poter sistemare i propri amici e clienti, sul posto, con il denaro del contribuente. Non è stata forse avanzata dai partiti di Governo la proposta del finanziamento dei partiti per

opera dello Stato, cioè del contribuente? E le Regioni, da tal punto di vista considerate, non sono forse un magnifico tramite per finanziare i partiti di Governo con il denaro dello Stato, cioè del contribuente? La nascente burocrazia regionale non rappresenta forse la futura, e preziosa, massa di manovra elettorale per i partiti di Governo (salvo le debite, immancabili e sempre apprezzabili eccezioni?).

Considerando poi nel dettaglio le cifre che questa legge, nella parte in cui detta norme permanenti e nella parte transitoria, statuisce per il personale delle regioni; vale la pena di chiarire, affinché le posizioni polemiche non siano paradossalmente rovesciate, che il Governo e la maggioranza sanno benissimo che il personale occorrente alle Regioni è di molte volte superiore al personale qui previsto; e sanno altresì benissimo che dar luogo ad una norma così insufficiente significa soltanto indurre le Regioni ad accrescere il loro personale ricorrendo a degli espedienti. Se, dunque, il Governo e la maggioranza presentano cifre di personale molto basse, essi lo fanno soltanto per cercare di sfuggire alle accuse della opposizione, e per tentare di far credere che le Regioni a statuto ordinario potranno sussistere con un minimo di burocrazia e quindi con un minimo di spesa per il personale.

Molto più onesto è dire subito la verità, presentare le cose come sono, e rendersi conto che o non si fanno le Regioni (e sarebbe un gran bene) o se si vuol farle a tutti i costi, bisogna metterle in grado di funzionare.

L'esperienza delle Regioni a statuto speciale ha una importanza decisiva. Non vogliamo citare la Sicilia, perché le cifre ci darebbero troppo facilmente ragione. Citiamo la Regione che viene portata ad esempio di buona amministrazione: il Trentino-Alto Adige. Il bilancio 1962 della Regione Trentino-Alto Adige reca: 1.203 unità nei ruoli del personale regionale, 127 funzionari comandati. Anche a non voler tenere conto dei funzionari fuori ruolo, che notoriamente sono molte centinaia, la cifra è tale, per una Regione di 800.000 abitanti, da indicare chiaramente che le Regioni a statuto ordinario (14 Regioni con 42 milioni di abitanti-3 milioni di abitanti in media per Regione) non potranno certamente funzionare con il personale assegnato loro da questo disegno di legge.

È anche interessante, sempre per il Trentino-Alto Adige, considerare le spese effet-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tuate per il personale anno per anno. Le cifre ufficiali sono le seguenti:

1949	Milioni	10
1950	»	43
1951	»	77
1952	»	272
1953	»	580
1954	»	669
1955	»	739
1956	»	785
1957	»	870
1958	»	969
1959	»	1.040
1960	»	1.104
1961	»	1.302
1962	»	1.461

Gli aumenti dei primi anni sono spiegabili, perché evidentemente la Regione si è andata via via costituendo nei suoi uffici, essendo nata in un periodo in cui non c'erano altre Regioni e si trattava di una esperienza del tutto nuova (parallela ma lontana da quelle delle altre tre Regioni a statuto speciale). Molto meno giustificabili sono gli ulteriori incrementi. Né vale dire che essi si sono verificati in dipendenza della attribuzione di nuovi compiti e servizi alla Regione; perché non risulta che il corrispondente personale dello Stato sia mai stato diminuito neppure di una sola unità.

Del resto, le cifre parlano chiaro anche in linea più generale. Vediamo quel che ne dice la commissione Tupini. Nel volume I a pagina 122 in nota si legge: « Una ricerca compiuta nel campo delle Regioni a statuto speciale per accertare tale quota (la quota di incremento delle spese per il personale) non ha portato ad alcun risultato. Si è rilevato, anzi, che l'aumento delle spese per il personale nelle istituzioni di nuova creazione (Regioni a statuto speciale) è stato di molto superiore, dal 1954 al 1958, a quello delle Amministrazioni di più antica data (Stato, Amministrazioni provinciali e comunali), aggirandosi su circa tre volte l'aumento di queste. La rilevante dilatazione di spese per il personale ha confermato, pertanto, la supposizione che una larga parte di tali pagamenti ha carattere di quota aggiuntiva provocata direttamente dall'attività regionale ».

A pagina 145 dello stesso volume I c'è una tabella che indica le spese complessive 1958 delle quattro Regioni a statuto speciale per il personale. Si trattava in quell'anno, e da allora le spese hanno continuato ad aumentare in proporzione geometrica, di 22 miliardi 265 milioni. Fermandoci a quell'anno,

e rapportando quella spesa alla spesa che in ipotesi occorrerebbe, tenuto conto della popolazione, per le Regioni a statuto ordinario, si giunge a 120-130 miliardi per il solo personale delle Regioni.

A pagina 30 del volume II della relazione Tupini c'è una tabella che indica l'aumento percentuale delle spese per il personale da parte dello Stato e da parte delle Regioni, tra il 1954 e il 1958. Facendo il 1954 eguale a cento, nel 1958 lo Stato ha speso per il personale 145,3, le Regioni in media hanno speso 256,2. A commento della tabella, la relazione Tupini dice: « Quale parametro di confronto, per rendere equiparabili le cifre, dovrebbe essere assunta la consistenza del personale dipendente e le relative variazioni nel tempo; ma tali dati non sono disponibili. Deve, peraltro, ritenersi che il personale comunque in servizio sia fortemente aumentato e poiché non risultano, per lo stesso periodo diminuzioni, rese esplicite in forma legislativa, nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, potrebbe anche ritenersi che la maggior parte della spesa per competenze a dipendenti e pensionati abbia il carattere di spesa aggiuntiva, provocata direttamente dall'attività regionale ».

A pagina 43 dello stesso volume II si fa il confronto con il personale delle province e dei comuni; e si rileva che nel periodo 1954-1958, alla espansione del 156,2 per cento delle spese per il personale delle Regioni fa riscontro un aumento di poco superiore al 50 per cento per le amministrazioni comunali e per quelle provinciali.

Non hanno dunque il minimo fondamento le ottimistiche previsioni in base alle quali la maggioranza ha approvato in commissione le cifre che, quanto al personale delle regioni, vengono ora sottoposte all'esame dell'Aula. Ed è quindi più che legittimo da parte nostra il sospetto che si voglia giocare a rimpiaffino con la pubblica opinione, nascondendole verità troppo brucianti e tentando di impedirle di cogliere nella sua vera essenza la gravità del problema.

Crediamo di poter dire, concludendo, che la validità di questa nostra impostazione è dimostrata da un'altra gravissima constatazione. In questo disegno di legge manca qualsiasi previsione di spesa, e quindi ogni indicazione circa la copertura. Si riproduce qui per volontà della maggioranza, la stessa situazione che in altra relazione abbiamo segnalato in ordine al disegno di legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali. La maggioranza attuale non vuole

evidentemente esprimersi in maniera responsabile circa le spese inerenti alla riforma regionale; la maggioranza attuale è allergica alle previsioni di spesa e di copertura a proposito delle regioni. È un tipo di dibattito, quello sulle spese regionali, che alla maggioranza non piace. Ma non crediamo che la maggioranza possa con tanta disinvoltura scavalcare le precise e salutari norme costituzionali in materia. Non crediamo si possa varare la legge sul personale senza assegnare i relativi fondi alle Regioni, in maniera precisa e tassativa. Sappiamo benissimo che quando anche ciò si facesse, le Giunte regionali troverebbero egualmente le scappatoie di comodo. Ma, a parte il fatto che forse le troverebbero meno facilmente, il tentativo

compiuto dalla maggioranza per eludere in Parlamento questo problema è di per se stesso significativo, deve essere additato al Parlamento e al Paese, indica senza alcun dubbio la volontà di fare oggi le regioni a qualunque costo, per riversarne domani, irresponsabilmente, tutto il costo, politico e finanziario, sulle spalle della solita vittima: il cittadino contribuente.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e per tutti i motivi inerenti al mai smentito nostro antiregionalismo, noi abbiamo l'onore di annunciarvi che chiederemo il non passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge.

ALMIRANTE, *Relatore*.